COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

VARIANTE GENERALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NORMATIVA GEOLOGICA

Novembre 2018

idrogeo - Dott. Geol. Marco Carmine

Corte degli Arrotini, 1 - NOVARA Tel. 0321/499773 Fax 0321/520037

Committente:

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Commessa:

VARIANTE GENERALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NORMATIVA GEOLOGICA

N° Elaborato:	Emissione:	Revisione:	
	Data:	n.°	Data:
G18/016/03	22 Novembre 2018		

idrogeo - Dott. Geol. Marco Carmine
Corte degli Arrotini, 1 - NOVARA Tel. 0321/499773 Fax 0321/520037

Nome file: G18/016/03 Normativa Geologica

INDICE

1 PREMESSA 4
2 CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA 5
3 NORME DI CARATTERE GENERALE 7
4 RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA RELATIVA ALLE AREE ITERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA 11
5 INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 12
6 PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO 14
7 RETICOLO IDROGRAFICO 17
8 NORME DI CARATTERE IDROGEOLOGICO 21
9 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE 22
10 IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA 23
10.1 CLASSE IIA 23
10.2 CLASSE IIIA 24
10.3 CLASSE IIIB 27
11 CRONOPROGRAMMA 31

1 PREMESSA

Il presente elaborato deve essere recepito pienamente nelle Norme di Attuazione di P.R.G.C.

1. Il Piano Regolatore Generale individua le porzioni di territorio in cui, per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del territorio è presente una omogenea pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico.
2. In relazione alla presenza o all'assenza, in tali zone omogenee, di edificazioni e alle loro caratteristiche, il Piano Regolatore individua, inoltre, il livello di rischio idrogeologico esistente sulle aree urbanizzate e quello potenziale sulle restanti aree.
3. Sulla base di tali criteri l'intero territorio è suddiviso in zone omogenee, a ciascuna delle quali viene fatta corrispondere una diversa classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP del 08/05/96, di cui agli articoli seguenti, nei quali vengono dettate le norme inerenti le singole classi individuate.

2 CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

CLASSE I (NON PRESENTE)

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

CLASSE IIA

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.88 (ora D.M. 17.01.18, n.d.r.) *e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.*

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

Per le opere di interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e le relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito a quanto già definito dalle norme del PRG.

CLASSE IIIB (ENUNCIATO GENERALE)

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad esempio

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ecc.

Per le opere di interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e le relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito a quanto già definito dalle norme del PRG.

- **SOTTOCLASSE IIIB1** – *non presente;*
- **SOTTOCLASSE IIIB2** – *A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti;*
- **SOTTOCLASSE IIIB3** – *non presente*
- **SOTTOCLASSE IIIB4** – *anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento di carico antropico.*

CLASSE IIIC (non presente)

Tutte le sottoclassi proposte non esimono l'Amministrazione comunale dal predisporre un adeguato programma di monitoraggio e manutenzione periodica delle opere esistenti e la realizzazione delle nuove opere di riassetto, ove previste, per la sicurezza delle aree insediate.

3 NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico, facente parte integrante del P.R.G.C.; in particolare sono da considerarsi a carattere prescrittivo i seguenti elaborati:
   - *Normativa geologica;*
   - *Relazione geologico-tecnica;*
   - *Carta geomorfologica e del dissesto con elementi geolitologici – tavola 1;*
   - *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000 – tavola 4;*
   - *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000 – tavole 5a – 5b.*
2. In caso di difformità di rappresentazione tra i diversi elaborati, varrà quello che riporta la condizione più cautelativa.
3. L'inserimento di una porzione di territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.
4. In ciascuna classe permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico oltre che quelle del Codice Civile.
5. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del PAI, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche, sulle limitazioni alle quali sono soggette le zone in dissesto e sugli interventi prescritti per la minimizzazione del rischio.
6. Nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune dovrà inserire i dati relativi alla classificazione del territorio, in termini di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, e al dissesto localmente presente; altresì dovrà richiedere al soggetto attuatore, nelle aree in Classe III, la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, derivanti dal dissesto segnalato.
7. Gli ambiti territoriali ricadenti entro i limiti delle fasce del P.A.I., riportati sulle tavole di analisi e di sintesi allegate, sono da ritenersi sottoposti a quanto previsto

dagli Artt. 29, 30, 31 e 39 delle N.d.A. del P.A.I.. Si specifica che agli eventuali edifici esistenti, inclusi nelle fasce A e B si applicano le norme di cui all'art. 39 commi 3 e 4 delle NTA del PAI.

8. In base alla Circolare 8/PET "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano stralcio delle Fasce Fluviali" dell'8 luglio 1999 (BUR n. 28 del 14.07/1999) gli ambiti delle fasce A, B e C dovranno obbligatoriamente rientrare nel Piano di Protezione Civile, redatto a cura dell'Amministrazione Comunale, ex lege 225/1992.
9. Dovrà essere predisposto un Piano di Protezione Civile esteso all'intero territorio comunale che tenga in considerazione anche le aree inserite in classe II di pericolosità geomorfologica oltre a quelle inserite in classe III.
10. Per le zone interessate da dissesto idraulico di cui ai punti precedenti e comunque nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, come successivamente definite, si applicano inoltre le seguenti norme specifiche:

    a) non possono essere ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture del PAI) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua;
    b) all'interno di queste aree non potranno essere realizzati locali interrati;
    c) <u>l'utilizzo di queste aree è giustificabile solo qualora non sia ragionevolmente possibile l'individuazione di aree a minore pericolosità o per interventi non altrimenti localizzabili.</u>

11. Per le captazioni idropotabili vigono le disposizioni relative alle aree di tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al Reg. reg. 15/R 2006.
12. Ai sensi dell'art. 12 delle NdA del PAI, nell'ambito della realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutture, devono essere definite le aree destinate all'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche, limitando lo sviluppo di aree impermeabili; nel caso di scarichi di acque meteoriche delle nuove aree urbanizzate e delle infrastrutture nella rete irrigua, i Consorzi gestori devono verificarne la compatibilità con il propri ricettori, proponendo eventuali interventi necessari a mantenere le adeguate situazioni di sicurezza.
13. Per qualsiasi intervento sul territorio, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate le norme del D.M. 17.01.18 "Aggiornamento delle

Norme tecniche per le costruzioni". Le indicazioni desunte dalle indagini geologiche di supporto al P.R.G.C. dovranno essere considerate quale base conoscitiva per gli approfondimenti necessari a scala di piano esecutivo. Tutti gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e topografici di un sito dovranno essere acquisiti in fase progettuale, per ogni intervento edilizio.

14. Ai sensi della D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 "Per le opere di interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e le relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito a quanto già definito dalle norme del PRG".
15. Compete all'Amministrazione comunale la dichiarazione che l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico.
16. Le seguenti tipologie di opere (in termini di classi di opere tra loro simili) di interesse pubblico non altrimenti localizzabili potranno essere realizzate nelle Classi III della cartografia di sintesi, previo studio geologico/geomorfologico/idraulico di dettaglio che preveda anche gli eventuali lavori necessari per la minimizzazione della pericolosità, con particolare riferimento alle zone in dissesto attivo, e valuti la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico locale ed areale, senza aggravio di pericolosità indotto dalle nuove opere ai territori sottesi, soprattutto se edificati, da:

    d) infrastrutture lineari interrate ed aeree per la distribuzione dell'energia e manufatti accessori quali piloni, cabine, centrali di distribuzione, manufatti di controllo, strade di accesso, piste di servizio;
    e) infrastrutture lineari per il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili e manufatti accessori quali stazioni di pompaggio e controllo, piste di servizio;
    f) infrastrutture lineari aeree ed interrate per il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio e manufatti accessori quali piloni, cabine, centraline di controllo e smistamento, piste di servizio;
    g) infrastrutture lineari e a rete per il trasporto e la depurazione delle acque reflue e relativi manufatti accessori quali stazioni di pompaggio, bypass, impianti di

depurazione, strade di accesso;

h) infrastrutture lineari e a rete per la distribuzione dell'acqua potabile e manufatti accessori quali cabine elettriche di alimentazione, centrali di pompaggio e regolazione, regolazione e adduzione per acque superficiali, strade di accesso;

i) strade comunali, provinciali e regionali ed opere d'arte annesse quali viadotti, ponti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza;

j) opere idrauliche e relativi manufatti accessori, quali opere di scarico, centrali di controllo e produzione di energia, piste di servizio, ecc.;

k) centrali di produzione di energia, con particolare riferimento agli impianti idroelettrici.

4 RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA RELATIVA ALLE AREE ITERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA

1. La relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza, facente parte, ai sensi dell'Art.14, punto 2b della L.R. n.56/77, degli allegati tecnici di Piano, contiene disposizioni prescrittive per le modalità di trasformazione di ciascuna area e pertanto costituisce, assieme agli elaborati grafici di sintesi di cui al precedente articolo, parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. La relazione Geologico-Tecnica è costituita, ai sensi della Circ. P.G.R. n.16 URE del 18 Luglio 1989 punto 3.2.7, da una Relazione Descrittiva e da schede e ambiti di intervento, topograficamente individuati sulla Carta di sintesi sovrapposta alla classificazione urbanistica, le quali contengono le prescrizioni normative per ciascun tipo di intervento
3. Tale relazione non può essere sostitutiva delle relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 17.01.18 a corredo dei progetti di opere pubbliche e private, descritte all'articolo seguente.

5 INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

1. I progetti di opere pubbliche e private da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 17.01.18, dai risultati di indagini geotecniche e geologiche.
2. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti nella "Relazione geologica" e nella "Relazione geotecnica", che saranno parte integrante degli atti progettuali e firmate da professionisti abilitati.
3. Ai sensi del D.M. 17.01.18 punto 6.2.2, nel caso di costruzioni e opere di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali
4. Le relazioni geologiche e geotecniche a corredo dei progetti non possono in nessun caso essere sostituite dalla "Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza allegata al P.R.G.C. e facente parte delle presenti Norme di Attuazione, che riguarda l'idoneità dell'area all'utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno; dovranno comunque far riferimento ad essa, confermarne esplicitamente la validità o eventualmente esporre i risultati di analisi di dettaglio diversi da quelli individuati dagli elaborati di P.R.G.C.
5. Per quanto riguarda le indagini sui corsi d'acqua naturali e sulle rogge e cavi di primaria importanza, esse devono contemplare anche una "Relazione idrologica e idrogeologica" che partendo dai dati meteoclimatici, da quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga ad una valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre la relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da una "Relazione idraulica" che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.
6. In ogni caso, in aree di qualsiasi classe, non possono essere considerate opere di modesta rilevanza: le fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, gli scavi e le opere di sostegno di altezza superiore ai 2 m, le gallerie e i manufatti sotterranei, le

sistemazioni dei pendii in frana o dissestati, le discariche e le colmate, gli emungimento di falde idriche, il consolidamento di terreni, gli ancoraggi in terreni e rocce, le opere su grandi aree, comprendendo in esse anche le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua.

6 PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

1. Nelle aree del territorio comunale sulle quali il Piano Regolatore ha identificato una elevata pericolosità geologica e un conseguente elevato rischio per aree parzialmente o completamente edificate (Classe IIIb), le presenti norme prevedono Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico (P.R.I.) mirati all'eliminazione e/o minimizzazione del rischio.
2. Tali Progetti devono esplicitamente far riferimento agli obiettivi di minimizzazione della pericolosità geomorfologica o della vulnerabilità delle aree urbanizzate, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione delle opere in relazione agli obiettivi, alle modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio e, qualora interessino opere di difesa spondale previste dal P.A.I. (fasce B di progetto), dovranno essere preventivamente approvati da parte dell'Autorità di Bacino del Po.
3. Nei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico dovrà essere privilegiato, per i corsi d'acqua, il ripristino delle condizioni ottimali di deflusso, della capacità di laminazione e della possibilità di naturale evoluzione morfogenetici; per le scarpate, il miglioramento delle condizioni di stabilità, privilegiando ove possibile le opere di difesa attiva e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. I Progetti dovranno contenere inoltre il programma dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa eseguite.
5. La completa esecuzione delle opere previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico può trasformare interamente o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica, con le modalità e le ulteriori limitazioni eventualmente prescritte dai Progetti specifici, secondo quanto esplicitato nell'ambito dei Progetti stessi, approvati dagli Enti pubblici preposti e verificati in sede di collaudo delle opere, con preciso riferimento alla avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità ed esplicitazione di quali settori siano stati messi in sicurezza e quali permangano a rischio.
6. Come indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP al Paragrafo 7.5, l'esecuzione di interventi di riassetto non può consentire la declassazione delle aree interessate.

7. I Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'art.47 della L.R. n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle zone in cui la pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori di Comuni limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un complesso di opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di molteplici Enti, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
8. Anche soggetti privati potranno avanzare proposte di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, e contribuire alle spese per la loro realizzazione, ma tali Progetti dovranno comunque assumere carattere di interesse pubblico, essere recepiti e verificati già in fase progettuale dall'Ente pubblico e approvati dal Consiglio Comunale ed ovviamente dagli altri Enti competenti.
9. Le sistemazioni idrogeologiche puntuali richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati nell'ambito dei singoli lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il carattere di Progetto Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le caratteristiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica prevista dalla cartografia di Piano.
10. Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano di Protezione Civile devono essere reciprocamente coerenti.
11. Gli interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, per la minimizzazione del rischio nella classe IIIB, fanno riferimento alle seguenti tipologie:

    - <u>Misure non strutturali</u>
        i. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle opere esistenti
        ii. Attività di sorveglianza e monitoraggio
        iii. Attività di mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici
        iv. Regolamentazione dell'uso del suolo
        v. Piano di Protezione Civile

    - <u>Misure strutturali estensive</u>
        i. Riforestazione o miglioramento agricolo dei terreni
        ii. Rinaturazione e recupero del suolo

iii. Opere di idraulica forestale sui corsi d'acqua del reticolo minore

- Misure strutturali intensive (con tecniche di ingegneria naturalistica e/o tradizionali)
    i. Opere di consolidamento, sistemazione e protezione versanti
    ii. Opere idrauliche sui corsi d'acqua
    iii. Modellamento degli alvei
    iv. Difese arginali

7 RETICOLO IDROGRAFICO

1. Il reticolo idrografico è individuato nelle tavole 3, 4, 5a e 5b;
2. i corsi d'acqua pubblici presenti sul territorio comunale sono i seguenti: Torrente Agogna (n° 291 dell'Elenco Acque Pubbliche in Provincia di Novara);
3. i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche ed i corsi d'acqua ed i canali con alveo demaniale sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 25.07.1904 n° 523, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 96 lettera f);
4. i canali irrigui, i fontanili, le rogge con alveo demaniale, facenti parte del Consorzio di Bonifica e Irrigazione AIES, sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 08.05.1904 n° 368, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 133 lett. a) ed all'art. 140 lett. e), così come modificato dalle N.d.A. del PAI all'art. 14 comma 7;
5. Per i cavi irrigui secondari di natura privata, anche allo scopo di consentire gli interventi di manutenzione ed ispezione, si applica la distanza minima inedificabile di 2 m dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della sponda. Qualunque opera (fabbriche o scavi) nei terreni laterali dei suddetti cavi non potrà comunque essere eseguita a distanza minore della loro profondità, fermo restando il limite di 2 m in caso di profondità minore;
6. In virtù del comma 5 dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del punto 5 della DGR 64-7417 del 07.04.2014, le fasce di rispetto del reticolo idrografico e le fasce fluviali del PAI, così come individuate graficamente sulla cartografia di sintesi e/o attraverso le norme sopra specificate, sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1 dell'art. 29 stesso.
7. in sede di richiesta per nuovi interventi edilizi, sarà cura del progettista individuare la reale demanialità del corso d'acqua; in ogni caso le distanze di cui ai punti precedenti dovranno essere misurate in loco, a seguito di puntuale rilievo in fase esecutiva degli interventi, in relazione all'effettiva classificazione del corso d'acqua ed assicurando la rispondenza delle distanze previste dall'ubicazione del corso d'acqua allo stato di fatto;
8. Nel caso di localizzazione interferente con il reticolo idrografico (l'intervento si definisce interferente quando all'interno o al limite dell'ambito sono presenti uno

o più corsi d'acqua del reticolo idrografico, come rappresentato nella cartografia citata o comunque esistente), la porzione di ambito interessata dall'alveo dei corsi d'acqua e/o dalle aree di pertinenza di seguito definite, è inidonea all'utilizzo urbanistico e soggetta alle norme della classe **IIIa**.

9. qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua, così come riportato sulle mappe catastali, e l'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI;
10. eventuali interventi su edifici esistenti, compresi nelle fasce di rispetto di cui R.D. 523/1904 o al R.D. 368/1904, anche se ammessi in relazione alla classe di idoneità urbanistica di appartenenza, non potranno comunque comportare alcuna modifica planimetrica;
11. salvo che per opere di attraversamento viabilistico o per casi documentati di pubblica sicurezza o utilità, non è consentita la copertura dei corsi d'acqua così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oltre che, dalle N.d.A. del PAI art. 21; le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti o ponticelli, previa verifica della sezione minima di deflusso ottenuta con adeguato studio idrologico ed idraulico, e previa autorizzazione degli Enti competenti;
12. ove possibile si deve provvedere, ai sensi dell'art. 19 delle NdA del PAI, a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua; in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche sotto forma di pertinenze ed accessori ed anche se i corsi d'acqua risultano appartenenti al reticolo idrografico privato;
13. nei casi assentibili di copertura di corsi d'acqua, dovranno comunque essere realizzate sezioni di deflusso di dimensioni adeguate in funzione delle portate massime dei canali irrigui o fontanili, valutate con specifico studio idraulico anche attraverso l'applicazione di adeguati fattori di sicurezza che cautelino da possibili insufficienze idrauliche in concomitanza di eventi eccezionali. La tombinatura dovrà, comunque, essere resa ispezionabile per l'intero tratto in modo tale da

consentire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia del fondo.

14. per le previsioni di nuova viabilità o di modifica della viabilità esistente, che ricadono in sensibile parallelismo con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, non possono essere ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture del PAI) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua. La progettazione dell'infrastruttura dovrà essere sempre preceduta da apposito studio geomorfologico ed idraulico per la verifica della fattibilità dell'intervento e l'individuazione delle soluzioni tecniche da adottare, al fine di evitare interferenze negative con la dinamica del corso d'acqua e, laddove necessario, di migliorare le condizioni di deflusso esistenti.
15. per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" ossia senza restringimenti rispetto alla sezione naturale d'alveo;
16. non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
17. non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;
18. gli interventi di sistemazione idraulica sono consentiti solo previo studio idraulico, geologico e geomorfologico di dettaglio ed acquisizione, laddove previsto dalla normativa, dei pareri favorevoli degli Enti competenti in materia.
19. non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque, nelle aree di laminazione esterne all'alveo, con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali, dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;
20. sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;

21. con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
22. alle teste dei fontanili si applicano le fasce di rispetto previste all'art. 2.10 comma 3.7 delle N.d.A. del Piano Territoriale Provinciale: "*Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero*".
23. nelle aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio ascritte alla classe IIIA, è ammessa comunque la realizzazione di opere riguardanti la regimazione e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee (sorgenti, pozzi, derivazioni, attingimenti), e di altre opere infrastrutturali (acquedotti, metanodotti, elettrodotti, impianti di trattamento acque reflue, ecc.) previa obbligatoria indagine geologica, geomorfologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica che ne attesti chiaramente la fattibilità e stabilisca gli accorgimenti tecnico-realizzativi atti a non aggravare la situazione di pericolosità esistente.

8 NORME DI CARATTERE IDROGEOLOGICO

1. in generale non sono ammesse opere e porzioni di fabbricati interrati sotto falda misurata rispetto a un tempo di ritorno di 50 anni o comunque ad una soggiacenza minima rilevabile dalle serie storiche disponibili che dovranno essere opportunamente documentate;
2. nelle aree in dissesto idraulico di cui alle fasce fluviali del PAI non sono ammesse opere interrate, ad eccezioni di reti ed impianti tecnologici di distribuzione dei servizi pubblici;
3. sono ammesse deroghe nei casi di opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili;
4. tutti gli interventi che in sede progettuale sono dichiarati interferenti con la falda o con possibilità di interferenza con la medesima, non potranno essere considerati “di modesta rilevanza” ai sensi del D.M. 17.01.18.

9 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE

1. Ai sensi della L.R. 29/12/2000 n. 61 e del Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R per le aree di salvaguardia delle captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano valgono le seguenti norme:
   l) Zona di tutela assoluta: tale zona è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal centro del punto di captazione e deve essere adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie ed adibita esclusivamente alle opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
   m) Zona di rispetto: tale zona è costituita dalla porzione circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare quantitativamente e qualitativamente la risorsa idrica captata ed è suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata; il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto è in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. L'estensione di queste aree è rappresentata nella cartografia geologica di piano; in esse sono consentite le attività previste dalla normativa vigente a cui si rimanda.

10 IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Per l'individuazione delle classi di idoneità urbanistica, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, si deve fare riferimento alle tavole 5a e 5b, su base catastale in scala 1:5.000, in quanto redatte a scala di maggior dettaglio rispetto alla tavola 4, elaborata su base CTR.

10.1 CLASSE IIA

1. Nelle aree in classe **IIa** di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica illustrata nella Relazione geologica, di seguito esplicitati.
2. La classe **IIa** riguarda aree:
   a) con terreni granulari da medio grossolani a fini, con coperture limose e paleosuoli per le unità terrazzate più antiche, caratterizzate da innalzamenti del livello di falda freatica fino a profondità inferiori a 2 m dal piano campagna;
   b) con scarpate o pendii di modesta entità.

2.a) <u>pericolosità indotta da possibili</u> <u>esondazioni a bassa energia del reticolo irriguo; terreni di copertura con mediocri caratteristiche geotecniche; generale bassa soggiacenza della superficie freatica</u>.

- Per queste zone deve essere contemplata la verifica della funzionalità dei manufatti di regolazione, attraversamento e tombinatura eventualmente presenti, prevedendone il riassetto locale se necessario. In particolare, dovranno essere attuati gli interventi volti a favorire il regolare deflusso delle acque superficiali senza peggiorare le condizioni sulle aree circostanti.
- E' ritenuta indispensabile l'esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche di dettaglio, per la corretta progettazione delle opere.
- Il ricorso all'innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è consentito qualora sia accertato che tale intervento non provochi modifiche sostanziali delle condizioni di deflusso della piena, prestando particolare attenzione alle aree adiacenti.

- La costruzione di locali interrati sarà ammessa sono nei singoli casi dove, anche in base alla conformazione topografica locale, sia dimostrata la non interferenza dei vani con la superficie freatica, con un franco minimo non inferiore a 1 m, individuata a seguito di approfondite indagini idrogeologiche. Restano escluse da questa ultima prescrizione le eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevante importanza o strategiche, non altrimenti localizzabili, secondo quanto espresso al punto 4.5 della NTE/99 alla Circ. 7/LAP.
- Sono però ammesse deroghe da parte dell'Autorità preposta al rilascio del permesso di costruire, per particolari motivazioni documentate attraverso specifiche relazioni ed elaborati da assoggettare alla valutazione della medesima Autorità, in relazione alle preesistenze storico-architettoniche o in relazione a interventi funzionali alla realizzazione di impianti tecnologici strettamente connessi all'edificazione, qualora venga dimostrata in modo inequivocabile l'impossibilità di realizzazioni fuori terra, con l'obbligo della presa d'atto del rischio da parte dei soggetti attuatori.
- La valutazione dei livelli freatici dovrà tener conto anche delle possibili variazioni nel tempo legate a diversi sfruttamenti della falda; in ogni caso, fra gli accorgimenti tecnici atti alla mitigazione del rischio, non è ammesso l'abbattimento della falda mediante pompaggio.

2.b) pericolosità indotta da scarpate o pendi di modesta entità; terreni di copertura con mediocri caratteristiche geotecniche;.

- le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le caratteristiche stratigrafiche e litotecniche dei terreni di fondazione e prevedere le corrette modalità esecutive delle opere.
- le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare le condizioni di stabilità naturale del pendio e quelle determinate dall'intervento, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti, delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione alla eventuale presenza di circolazione di acque sotterranee e di terreni geotecnicamente mediocri o scadenti.

10.2 CLASSE IIIA

1. Tale classe riguarda le seguenti porzioni di territorio:
   - aree inedificate all'interno delle Fasce A e B del P.A.I o entro gli scenari di alluvione della Carta della Pericolosità da Alluvione della Direttiva 2007/60 CE (c.d. Direttiva Alluvioni), approvata con DPCM del 27.10.2016;
   - aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali o

artificiali principali pubblici e/o demaniali, come precedentemente definite;

- aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto dei cavi irrigui e delle rogge con alveo privato, come precedentemente definiti;
- aree inedificate individuate dalle fasce di rispetto dei fontanili;
- Aree inedificate comprese nella fascia C del PAI a tergo del limite di fascia B di progetto o nel limite di scenario M della Direttiva Alluvioni, per le quali vigono i vincoli delle N.d.A. del PAI relativi alla fascia B sino alla realizzazione e collaudo delle opere di difesa idraulica previste.

2. Le aree inedificate incluse in CLASSE IIIA sono da considerarsi inidonee a nuovi insediamenti.
3. Nelle aree comprese in Classe IIIA, fatte salve eventuali norme più restrittive con particolare riferimento alle norme del R.D. 523/1904 e del R.D. 368/1904 oltre che alla normativa del PAI, sono ammessi i seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:
   - le opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
   - le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le derivazioni e gli attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
   - le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche esistenti;
   - l'eliminazione delle coperture dei corsi d'acqua e l'adeguamento idraulico delle tombinature;
   - gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, delle zone agricole e di quelle residenziali e produttive esistenti o previste dal P.R.G.;
   - i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
   - le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del PAI; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano instabilità dei

versanti;

- la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali;
- le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale e provinciale di settore e delle NdA del PAI per i territori compresi nelle fasce fluviali, e relative strade di accesso;
- gli interventi di risanamento e bonifica di siti inquinati e discariche abusive, sulla base di progetti approvati dagli Enti competenti;
- gli interventi di ripristino ambientale di aree degradate, effettuati sulla base di appositi progetti che verifichino la compatibilità degli interventi con la situazione di rischio presente nell'area.

4. La realizzazione di impianti tecnologici e di strutture accessorie nelle aree in classe IIIA di idoneità urbanistica, escluse le aree in dissesto attivo, deve essere condizionata a specifici studi di dettaglio di un intorno significativo del territorio interessato, allo scopo di valutarne l'effettivo grado di pericolosità e di rischio e definire gli eventuali interventi per la messa in sicurezza, fatte salve altre disposizioni di legge più restrittive.
5. Ad eventuali edifici isolati si applicano le limitazioni previste alla Classe IIIb ed in particolare:
   - per edifici isolati che ricadono all'interno della fascia A e B del PAI o dello scenario M della Carta di pericolosità da Alluvione, si applicano le norme di cui agli articoli 29, 30 e 39 delle N.d.A. del PAI e della sottoclasse IIIB4;
   - per edifici isolati che ricadono all'interno della fascia C a tergo del limite della fascia B di progetto, si applicano le norme della fascia B del PAI sino all'avvenuta realizzazione delle opere di riassetto e solo successivamente potranno applicarsi le norme per la sottoclasse IIIb2;
   - per edifici isolati che ricadono nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, esterni alle fasce del PAI, si applicano le norme della sottoclasse IIIb2, nel rispetto dei disposti del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904.
6. Per gli edifici agricoli si applica quanto disposto al punto 6.2 della NTE/99 alla Circolare 7/LAP.
7. Opere quali piscine entro terra ed aree di parcheggio per automezzi potranno essere realizzate nelle zone in classe IIIA, solo se non ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904 e 368/1904 e nelle aree in dissesto attivo, previa indagine

geologica specifica ed a condizione che le opere non interferiscano con il libero deflusso delle acque.

10.3 CLASSE IIIB

1. Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate, in cui si rende necessaria la presenza di efficaci opere di attenuazione o eliminazione della pericolosità o, nel caso di insufficienza/assenza di tali opere, la realizzazione delle stesse attraverso Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico come descritto nelle presenti N.T.A.
2. La fruibilità urbanistica della classe IIIb è sempre condizionata alle verifiche periodiche dello stato di efficienza delle opere di difesa, da eseguirsi in occasione di ogni variante strutturale del P.R.G., dopo ogni evento di piena straordinaria e comunque con cadenza non superiore a 10 anni.
3. Sino alla verifica dello stato di efficienza delle opere di protezione o all'esecuzione dei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, nelle aree in Classe IIIb sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle aree soggette a Classe IIIa.
4. nelle aree in classe IIIB è ammessa inoltre la realizzazione di:
   - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
   - accessi carrai per raggiungere aree ascritte alle altre Classi di idoneità urbanistica;
5. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7417 del 7 aprile 2014 precisa il concetto di incremento del carico antropico: "*inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi*". Seguendo le linee indicate dalla sopra citata DGR, attualizzate al contesto in esame, si definisce quanto segue (gli interventi possono essere realizzati anche in modo cumulativo):

a. <u>Non costituisce incremento di carico antropico:</u>

I. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
II. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricoveri attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIB e relative sottoclassi, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
III. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti

quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;

IV. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
V. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non porti alla formazione di nuove ed autonome unità abitative.

b. <u>Costituisce modesto incremento di carico antropico:</u>

I. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
II. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto I, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato;
III. frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
IV. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
V. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
VI. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c. <u>Costituiscono incremento di carico antropico:</u>

I. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
II. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;
III. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
IV. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

6. Nello schema seguente sono rappresentati gli interventi edilizi ammessi nelle sottoclassi IIIB per uso residenziale; per altri usi la tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi;
7. In base alle indicazioni del paragrafo 6, parte I, della DGR 64-7417 del 07.04.2014,

nelle aree in classe IIIB2 ubicate presso la Roggia Biraga, le ristrutturazioni edilizie ed i cambi di destinazione d'uso saranno ammessi solo a seguito di specifici approfondimenti edilizi e strutturali degli edifici esistenti, con particolare riferimento all'interazione tra strutture di fondazione, caratteristiche geotecniche dei terreni e variazioni del regime delle pressioni interstiziali indotte da eventuali perdite di subalveo e con divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati.

INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE							
CLASSE DI PERICOLOSITA'		***IIIb2***		***IIIb3***		***IIIb4***	
TIPO DI INTERVENTO		***A***	***P***	***A***	***P***	***A***	***P***
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•	•	•
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•	•	•
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso	•		• senza cambio di destinazioni d'uso
Adeguamento igienico funzionale		• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq		• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•		
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•		
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•		• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			•		• max 20% o 200 mc, no nuove unità abitative		
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•		• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•	•	•
Sostituzione edilizia			•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc		
Nuova costruzione			•				
Ristrutturazione urbanistica			•				
Cambio di destinazione d'uso			•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)			•		•		•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale
P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale
• = Intervento ammesso

11 CRONOPROGRAMMA

1. gli interventi di riassetto territoriale (Cronoprogramma) previsti per la minimizzazione del rischio in classe IIIB sono così individuati:
   a. manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale adeguamento dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai tratti tombinati e alla loro eventuale rimozione;
   b. Adeguamento del Piano di Protezione Civile, con specifiche procedure per le aree interessate da criticità idraulica, quale misura non strutturale di riassetto idrogeologico di carattere territoriale; questa misura di tutela dovrà essere applicata in particolare agli edifici isolati collocati all'interno delle fasce fluviali del PAI;
   c. Realizzazione di opera idraulica lungo la Fascia B di progetto del PAI, a difesa dei nuclei abitati collocati a nord del concentrico di Monticello.